

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 21 giugno 2018, n. 21**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### **1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Luca Zaia, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 6 dicembre 2017, n. 42/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 14 dicembre 2017, dove ha acquisito il n. 299 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 maggio 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Luciano Sandonà, e su relazione di minoranza della Terza commissione consiliare, relatore il consigliere Simone Scarabel, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 giugno 2018, n. 21.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

- Udata la relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

trascorsi quasi tre anni dall'entrata in vigore della nuova “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” introdotta con la legge 11 agosto 2014, n. 125 si sono conclusi i processi istituzionali che ne danno completa attuazione. Nel mutato assetto è perciò indispensabile prendere atto delle innovazioni introdotte nel contesto nazionale e, in particolare, delle implicazioni che riguardano l'attività della cooperazione decentrata delle Regioni italiane.

Dopo 27 anni di vigenza della precedente legge 22 febbraio 1987, n. 49, la nuova legge n. 125 riforma l'assetto istituzionale della cooperazione allo sviluppo, conformando la normativa italiana ai nuovi principi ed orientamenti emersi nella Comunità internazionale sulle problematiche dell'aiuto allo sviluppo negli ultimi venti anni e uniformando il sistema della cooperazione italiana ai modelli prevalenti nei Paesi partner dell'UE.

Anzitutto, confermando gli indirizzi consolidati della Corte costituzionale degli ultimi anni, la nuova legge sancisce definitivamente il principio secondo cui la materia della cooperazione allo sviluppo sostenibile, della tutela dei diritti umani e della promozione della pace è parte integrante della politica estera dell'Italia, e ne riconosce ufficialmente il ruolo prioritario e qualificante. A conferma di questo viene modificata la denominazione stessa del Ministero degli Affari Esteri in Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

La legge 125/2014 definisce i principi, gli obiettivi ed i criteri della cooperazione allo sviluppo italiana, individua i destinatari, le modalità di realizzazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, la tipologia delle attività consentite ed i soggetti del nuovo assetto istituzionale.

In questa nuova architettura del “Sistema italiano della cooperazione allo sviluppo” il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, definisce le linee programmatiche e di indirizzo in materia, attraverso un Documento triennale di programmazione della politica della cooperazione allo sviluppo, nel quale sono espressi la visione strategica della politica estera di cooperazione italiana, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi e i diversi settori di intervento. Il Documento contiene anche gli indirizzi strategici della partecipazione italiana agli Organismi europei e internazionali e alle Istituzioni finanziarie multilaterali.

Conseguentemente la nuova “governance” della cooperazione italiana prevede il seguente assetto:

- il Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS), che ha il compito di assicurare la programmazione e il coordinamento delle attività e la coerenza delle politiche nazionali;
- il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS) rappresentativo dei principali soggetti della cooperazione, (pubblici e privati, profit e non profit, Ministeri coinvolti, Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Regioni, Province, enti locali, Ong, Università) quale organo di partecipazione, consultazione e proposta;
- l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con personalità giuridica di diritto pubblico, organo tecnico-operativo incaricato dell'attuazione delle politiche di cooperazione sulla base delle direttive emanate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito degli indirizzi del Documento di programmazione triennale, competente per l'istruttoria, la formulazione, il finanziamento, la gestione e il controllo delle iniziative di cooperazione consentite dalla legge.

Il Capo VI della legge n. 125/2014 espressamente definisce l'operatività del sistema della cooperazione allo sviluppo indicando i soggetti - pubblici e privati - chiamati a concorrere alla concreta attuazione dei programmi e progetti di cooperazione, sulla base del principio di sussidiarietà.

Sono infatti individuati quali soggetti del sistema della cooperazione:

- a) le Amministrazioni dello Stato, le Università e gli Enti pubblici;
- b) le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali;
- c) le Organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro;
- d) i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della legge n. 125/2014, aderiscano agli standard sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali e rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.

Gli articoli dal 24 al 27 precisano il ruolo riconosciuto a ciascuna categoria di soggetti, prevedendo, nel caso specifico delle Regioni ed Enti locali, che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo possano promuovere forme di partenariato e collaborazione con le Regioni e gli enti locali, concedendo contributi agli stessi per il finanziamento di iniziative di cooperazione.

Alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed agli Enti locali la legge n. 125/2014 sono dedicati gli articoli 9 e 25.

L'articolo 9 chiarisce che nella legge n. 125/2014 sono contenuti i principi generali che le Regioni e le Province autonome devono rispettare nei loro rapporti internazionali relativi alla cooperazione allo sviluppo, oltre al rispetto della competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato. I contenuti della predetta legge vengono a costituire principi fondamentali anche nell'adozione delle leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano le iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa.

Inoltre valorizza il ruolo delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali quali portatori di un valore aggiunto nella cooperazione decentrata attuata attraverso le attività del "partenariato territoriale". La legge n. 125/2014 così riconosce la rilevanza dei partenariati territoriali per lo sviluppo, partenariati tra territori del Nord e del Sud in cui le amministrazioni e i diversi attori a livello locale operano per lo sviluppo umano sostenibile attraverso processi di governance democratica.

L'articolo 25 prevede possano essere le stesse Regioni, le Province autonome e gli Enti locali eleggibili ai finanziamenti concessi dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le iniziative di cooperazione allo sviluppo.

Dal punto di vista prettamente operativo, le Regioni sono tenute a comunicare preventivamente al MAECI e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo le iniziative regionali di partenariato territoriale finanziate e programmate.

Il quadro normativo delineato in materia di cooperazione internazionale dalla legge n. 125/2014 fa propri gli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale che negli ultimi anni si è più volte pronunciata su questioni di legittimità costituzionale sollevate su specifici aspetti regolati dalle leggi regionali in tema di cooperazione decentrata o relazioni estere, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione. La Corte infatti si è espressa sulla portata dell'articolo 117, comma secondo, lettera a) della Costituzione, il quale prevede che lo Stato abbia legislazione esclusiva nelle materie della politica estera e rapporti internazionali dello Stato, commisurandola peraltro con la potestà legislativa concorrente delle Regioni riconosciuta dallo stesso articolo 117, commi terzo e quinto, in materia di rapporti internazionali e con l'Unione Europea.

Va inoltre ricordato che l'esercizio dell'attività internazionale delle Regioni nelle materie di propria competenza è stato disciplinato con legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", dall'articolo 6, ai sensi del quale il cosiddetto "potere estero" delle Regioni si concreta nella potestà di attuazione e di esecuzione di accordi internazionali, nella conclusione di intese con Enti territoriali interni a Stati esteri e nella pattuizione con Stati esteri di accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali entrati in vigore o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica.

Alla luce di quanto sinora esposto, si è posta la necessità di riflettere sulla vigenza della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà", facendo tesoro dell'esperienza più che quindicennale che la Regione del Veneto ha maturato nell'applicazione della predetta legge nelle relazioni di cooperazione allo sviluppo con i soggetti esteri e con i soggetti del territorio veneto e nazionale ed elaborando così un nuovo testo di legge regionale sulle materie dei diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile.

La Regione del Veneto è stata tra le prime Regioni italiane a dedicare una legge alla promozione dei diritti umani, la cultura di pace ed alla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà (legge regionale 30 marzo 1988, n. 18) e questo impegno ha ragione di essere nuovamente avvalorato.

Su tale considerazione già la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ha solennemente affermato all'articolo 5 "Principi Fondamentali", del Titolo I, Capo I "Principi", al comma 7 che "la Regione promuove la cultura di pace, opera per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli".

L'impegno della Regione nelle predette materie merita di essere confermato e valorizzato in una normativa regionale rivista e aggiornata al mutato contesto dell'ordinamento giuridico nazionale, europeo ed ai nuovi principi ed obiettivi definiti dalla Comunità internazionale.

L'articolato proposto parte dunque dall'assunto che la materia della cooperazione allo sviluppo debba essere trattata in stretta correlazione con i temi dei diritti umani, della cultura di pace. In tal senso esordisce anche la citata legge n. 125/2014.

Tali temi vengono a rappresentare le finalità che la legge regionale stessa intende perseguire.

Per il perseguimento di tali finalità alla Regione sono demandati i compiti di promozione e sostegno di azioni nel territorio regionale la cui individuazione ha implicato necessariamente una riflessione rivolta alla comprensione del margine di azione concesso alle Regioni nel contesto della nuova legge nazionale sulla cooperazione e le pronunce della Corte costituzionale.

Queste valutazioni hanno portato alla formulazione dell'articolo 2, che è strutturato in maniera tale da aderire al nuovo assetto derivante dalla legge n. 125/2014, sfruttandole opportunità di intervento lasciate alle Regioni e soprattutto ottimizzando le sinergie con il territorio, senza dimenticare le opportunità offerte dagli strumenti delle politiche dell'Unione Europea.

Nel far ciò la Regione, inoltre, è chiamata ad incoraggiare e sostenere l'iniziativa della società civile: le associazioni, il mondo del no profit, le istituzioni private e pubbliche del territorio ed anche il mondo imprenditoriale che nel territorio hanno maturato qualificate esperienze e competenze sui predetti temi. L'individuazione della tipologia dei soggetti del territorio, autori o coautori delle diverse azioni promosse e sostenute a livello regionale, è invece prefissata dalla legge nazionale, diversamente dalle previsioni della L.R. n. 55/1999. Questa proiezione verso le energie del territorio è un valore aggiunto indiscutibile che la Regione apporta e che anche nella cooperazione decentrata può vantare e rendere complementare rispetto alla cooperazione del Sistema Italia.

Pertanto la Regione potrà promuovere e sostenere, con le più diverse modalità consentite (concessione di patrocinii, creazione di partenariati, concessione di co-finanziamenti ecc.), le iniziative culturali di informazione e sensibilizzazione, ricerca, formazione sui temi dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile, rivolte al territorio veneto, in particolare al mondo della scuola. Azioni già presenti nella L.R. n. 55/1999 e, su questo piano, la Corte costituzionale ha ribadito lo spazio lasciato alla Regioni per l'attività di sensibilizzazione.

Con l'obiettivo di fare emergere e valorizzare chi nel territorio si dedichi alle materie della legge, è ribadita la necessità di raccolta e sistematizzazione degli studi, delle ricerche, e la creazione di una banca dati degli organismi operanti nel Veneto sulle tematiche in considerazione.

La Regione soprattutto è chiamata a promuovere e sostenere l'iniziativa dei soggetti del territorio che intendano accedere ai finanziamenti previsti dal MAECI tramite l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, nonché ai finanziamenti proposti dall'Unione Europea. Tale previsione consente, anche in questa ipotesi, di stimolare e premiare la creazione di collaborazioni tra soggetti del territorio veneto, lasciando alla Regione la possibilità di programmare e misurare il suo grado di coinvolgimento.

Restano regolate dalla legge nazionale e pertanto non necessitano di normativa regionale le possibilità della Regione di attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 9, comma secondo e comunque quella di accedere ai finanziamenti del MAECI in virtù dell'articolo 25 della legge n. 125/2014.

In conclusione, con tale previsione la Regione può attivare partenariati nel territorio veneto per partecipare o collaborare nelle iniziative di cooperazione che accedono ai finanziamenti del MAECI del "Sistema italiano della cooperazione allo sviluppo", o che accedono ai finanziamenti delle azioni dell'Unione europea. In alternativa può essere essa stessa proponente di iniziative di cooperazione allo sviluppo nella forma del partenariato territoriale o di collaborazione con altre Regioni, Province Autonome o Enti locali (articoli 25 e 9, sopra richiamati).

È previsto uno strumento di programmazione annuale per la definizione delle priorità dell'azione della Regione nelle materie della legge. La scelta di non prevedere una programmazione triennale, come nella L.R. n. 55/1999, nasce dalla considerazione che già a livello nazionale è elaborato dal MAECI, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un documento triennale di programmazione e di indirizzo che definisce obiettivi, criteri di intervento, priorità delle aree geografiche e i settori, che tutti i soggetti del sistema della cooperazione italiana sono tenuti a rispettare.

Attraverso la presentazione da parte della Giunta di una relazione al Consiglio regionale, con scadenza annuale, sullo stato di attuazione della legge, sui risultati ottenuti rispetto agli obiettivi definiti nel Piano annuale di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile, è consentito l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo del Consiglio regionale attribuitegli dagli articoli 23 e 33 dello Statuto del Veneto ed all'articolo 52 del Regolamento del Consiglio.

Nell'ottica della semplificazione il Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il Comitato per i diritti umani e la cultura di pace sono stati fusi in un unico organo consultivo, inteso come tavolo tecnico, composto da soggetti di comprovata esperienza nelle materie della legge. La composizione del Tavolo è espressione dei soggetti del territorio, privati e pubblici che prevalentemente operano nei campi dei diritti umani e della cooperazione sostenibile.

È riconfermato il sostegno della Regione alla Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto, come anche l'adesione alla Fondazione Venezia per la ricerca sulla Pace, già contemplati nella L.R. n. 55/1999.

Infine, va evidenziato che nel "Sistema italiano della cooperazione allo sviluppo" si è inteso dar spazio alla stretta sinergia tra le azioni di cooperazione e l'internazionalizzazione, che già altri Paesi europei attuano da anni. Il partenariato territoriale è realizzabile anche con la partecipazione di soggetti con finalità di lucro che con il loro apporto contribuiscono allo sviluppo di due Paesi cooperanti, con ciò affermando quella che viene definita "proiezione internazionale" per indicare la capacità di un territorio di valorizzare in chiave internazionale l'insieme delle proprie attività pubbliche e private che hanno relazioni politiche, economiche e sociali con territori esteri. L'impianto configurato dalla proposta della nuova legge regionale dà spazio anche a queste opportunità.

Con l'entrata in vigore del testo del presente disegno di legge saranno abrogate la legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 e la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 6.

Per gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà nei limiti degli stanziamenti disposti annualmente con la legge di bilancio regionale.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta del 9 maggio 2018 ha approvato a maggioranza il progetto di legge, con modifiche al testo, che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga veneta-Lega Nord Padania (Finozzi con delega Possamai), Zaia Presidente (Sandona con delega, Gerolimetto), Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale (Berlato, Barison), Partito Democratico (Azzalin e Zottis), Veneto Civico (Dalla Libera), Movimento 5 Stelle (Baldin). Si è astenuto il rappresentante del gruppo Movimento 5 Stelle Scarabel.";

- Udita la relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Simone Scarabel, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

io mi ero proposto come Correlatore, ma non ho nulla in contrario a questa proposta di legge regionale.

Anzi l'unica notazione, se vogliamo definirla negativa, è la dotazione economica che ovviamente non è mai sufficiente quando si parla di temi come la cooperazione, i diritti umani, lo sviluppo sostenibile, perché sono tutte iniziative che servono a far sviluppare quell'economia, che poi ha una ricaduta anche sociale, che vale molto di più dei soldi che vengono spesi per questi settori.

Mi ero proposto come Correlatore per avere il tempo di confrontarmi con dei portatori di interesse con cui sono in contatto e anche loro mi hanno dato assolutamente parere favorevole per questa proposta di legge.

Ribadisco che il nostro voto per questa proposta sarà favorevole.”.

### 3. Note agli articoli

#### *Note all'articolo 2*

- Il testo dell'art. 23 della legge n. 125/2014 è il seguente:

“Art. 23. Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo

1. La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, costituito da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo:

- a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;
- b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;
- c) le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26;
- d) i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della presente legge, aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali, nonché rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.”.

- Il testo dell'art. 4 della legge n. 125/2014 è il seguente:

“Art. 4. Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo

1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS)», è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali, e si articola in:

- a) iniziative in ambito multilaterale;
- b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;
- c) iniziative a dono, di cui all'articolo 7, nell'ambito di relazioni bilaterali;
- d) iniziative finanziate con crediti concessionali;
- e) iniziative di partenariato territoriale;
- f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;
- g) contributi ad iniziative della società civile di cui al capo VI.”.

#### *Note all'articolo 3*

- Il testo dell'art. 12 della legge n. 125/2014 è il seguente:

“Art. 12. Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 5, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 15, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.

2. Il documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 15, acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio nazionale di cui all'articolo 16 della presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predisporre una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). La relazione dà

conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione indica in maniera dettagliata i progetti finanziati e il loro esito nonché quelli in corso di svolgimento, i criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà adottati e le imprese e le organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. Nella relazione sono altresì indicate le retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attività di cooperazione e dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attività, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La relazione, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 15 della presente legge, è trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo.

5. Al fine della programmazione degli impegni internazionali a livello bilaterale e multilaterale, le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1.”

- Per il testo dell'art. 4 della legge n. 125/2014 vedi nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 9 della legge n. 125/2014 è il seguente:

“Art. 9. Partenariato territoriale

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono principi fondamentali. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 e nei limiti di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 17 le attività di partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9.”

#### **Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2010 è il seguente:

“Art. 4 - Istituzione dell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.

2. Sono iscritti nell'elenco regionale previsto dal comma 1 i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale e appartengono ad una delle seguenti categorie:

a) soggetti in possesso dell'accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi;

b) altri soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con le disposizioni attuative previste dall'articolo 9.

3. I requisiti e le modalità di iscrizione nell'elenco regionale sono stabiliti con le disposizioni attuative previste dall'articolo 9.”

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione relazioni internazionali, comunicazione e SSTAR